

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato anche INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico;

e

il Corpo della Guardia di finanza (di seguito denominato anche Corpo o Guardia di finanza) con sede in Roma, codice fiscale 80194230589, rappresentato dal Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS) e che la Guardia di finanza è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale anche della Guardia di finanza;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza;

CONSIDERATO che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e prevede, ai sensi del successivo comma 2-bis, che tali accordi sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica;

RITENUTO di costituire presso la Direzione Regionale INPS Lazio uno specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che possa rapportarsi con il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di finanza (di seguito CIAN) per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dai militari della Guardia di finanza in servizio e da collocare in pensione;

AVVIATE le prime sessioni formative per il personale del CIAN;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie, secondo quanto indicato nelle Premesse e nei termini seguenti.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e la Guardia di finanza, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dai militari in servizio e da collocare in pensione dal Corpo, attraverso le modalità esecutive di cui ai successivi articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.
2. Finalità del Protocollo è il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e l'efficientamento della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie, al fine di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Costituzione del Polo nazionale INPS per la Guardia di finanza

1. Ai fini della realizzazione di quanto riportato all'art. 1, viene costituito nell'ambito della Direzione regionale INPS Lazio, presso la Direzione Provinciale INPS di Viterbo il polo a valenza nazionale denominato "Polo nazionale della Guardia di finanza", con competenze relative alla

gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni previdenziali e alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

2. La gestione, il coordinamento ed il controllo del Polo nazionale della Guardia di finanza sono affidati alla Direzione Regionale INPS Lazio.
3. La data prevista per l'avvio operativo del "Polo nazionale Guardia di finanza" è stabilita nel 1° settembre 2019 (c.d. data di subentro).
4. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti alla Guardia di finanza che, alla data del 1° settembre 2019, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

ARTICOLO 3

Competenze del Polo

1. Al Polo vengono attribuite le competenze di seguito specificate:
 - a. gestione, in collaborazione con il CIAN, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti i militari della Guardia di finanza che, dalla data di subentro di cui all'art. 2, comma 4 presenteranno domanda di pensione/prestazione ad INPS;
 - b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ecc.) con domanda presentata all'INPS a partire dalla data di subentro del Polo;
 - d. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che rateali, a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° settembre 2019;
 - e. definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° settembre 2019;
 - f. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti a decorrere dalla data di subentro del Polo;
 - g. definizione delle richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali a decorrere dalla data di subentro del Polo;

- h. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati e in corso di ammortamento.
- 2. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 4

Gestione delle attività di subentro

1. Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono assunte dal "Polo nazionale Guardia di finanza" a decorrere dalla data di subentro.
2. La presentazione al "Polo nazionale Guardia di finanza" della domanda di pensione dopo la data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto.
3. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei riscatti ai fini TFS, la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro nonché le altre prestazioni non espressamente elencate nell'art. 3.
4. Resta in carico alla Filiale metropolitana di Roma Tuscolano la definizione dei trattamenti di fine servizio (prime liquidazioni e riliquidazioni), nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna:
 - a. alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Guardia di finanza";
 - b. a fornire risposta, attraverso i propri canali di comunicazione digitale ("INPS risponde") e di telefonia ("Contact center"), alle istanze e quesiti che saranno formulati, in materia pensionistica, previdenziale e creditizia, dal personale della Guardia di finanza in servizio e in congedo.
2. La Guardia di finanza si impegna, attraverso il CIAN, ad aggiornare le posizioni assicurative dei propri militari utilizzando l'applicativo nuova

passweb e a trasmettere ad INPS quanto necessario alla gestione delle istruttorie relative alle prestazioni di cui all'art. 3 secondo le modalità che verranno comunicate dall'Istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene costituito un Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore Regionale INPS Lazio, dal Direttore della Direzione Provinciale INPS di Viterbo, dal Comandante del CIAN e da due rappresentanti di ciascuna parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.
3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.
4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC ai seguenti indirizzi:
 - INPS: direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it
 - CIAN: rm0450000p@pec.gdf.it
5. Le Parti effettuano le attività di trattamento dati personali, qualora ciò sia necessario per la risoluzione di specifiche problematiche, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 7

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e la Guardia di finanza possono concordare lo svolgimento di attività formativa del proprio personale su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito delle finalità di questo Accordo e la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a tali iniziative formative.

ARTICOLO 8

Ricorsi Amministrativi

1. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Guardia di finanza", di cui all'art. 3, sarà assicurata dalla Direzione Regionale INPS Lazio, con le medesime modalità amministrative e informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.
2. A tal proposito, la Direzione provinciale INPS di Viterbo prenderà in carico i ricorsi presentati e ne curerà l'istruttoria e il successivo invio alla Direzione Regionale INPS Lazio per il seguito di competenza.

ARTICOLO 9

Comunicazioni

1. Le comunicazioni fra il "Polo nazionale Guardia di finanza" e il CIAN avverranno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 10

Durata dell'accordo

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS e la Guardia di finanza si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Per

**L'ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE**

Il Prof. Pasquale Tridico

Per

LA GUARDIA DI FINANZA

**Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana**